

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 2685/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfere originari del Giappone e di Singapore

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 256 del 20 settembre 1990)

A pagina 8, il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2089/84, ad eccezione della lista intitolata "Singapore", è sostituito dal seguente testo:

DECIDE:

"2. Le aliquote del dazio antidumping, espresse in percentuali del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

<i>Produttori/esportatori</i>	<i>Aliquota del dazio antidumping</i>	<i>Codice addizionale Taric</i>
GIAPPONE:		
— Sapporo Precision Ltd	4,5 %	8 450
— Nankai Seiko Co Ltd	7,0 %	8451
— Nachi-Fujikoshi Corp	8,1 %	8452
— Koyo Seiko Co Ltd	8,7 %	8453
— Nippon Seiko KK	9,2 %	8454
— Inoue Jikuuke Kogyo Ltd	9,2 %	8454
— NSK Micro Precision Ltd	9,2 %	8454
— Altri:	10,0 %	8455

Non sono soggette al dazio le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1 fabbricati e venduti per esportazione verso la Comunità dalla società Fujino Iron Works Ltd (codice addizionale Taric 8456).»

Rettifica della direttiva 90/219/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 117 dell'8 maggio 1990)

Pagina 2, articolo 2, lettera b):

anziché: « modificato in un modo non naturale mediante moltiplicazione »,

leggi: « modificato in un modo che non avviene naturalmente mediante incrocio ».

Pagina 3, articolo 7, paragrafo 1, punto i):

anziché: « al più basso livello possibile »,

leggi: « al più basso livello praticabile ».

Pagina 5, articolo 14, lettera a):

anziché: « impianto e i servizi di emergenza »,

leggi: « impianto nel caso di un incidente e di emergenza ».